

**STATUTO DELLA FONDAZIONE**  
**"BICE, OSCAR E GIULIO CESARE CASTELLO"**

**Art. 1 - Origine della Fondazione**

La Fondazione "Bice, Oscar e Giulio Cesare Castello" trae origine dal testamento del 25 aprile 1999 del sig. Giulio Cesare Castello, deceduto in data 4 luglio 2003, e pubblicato in data 3 febbraio 2004 dal notaio dott. Giancarlo Giuliani, con studio in Roma, Viale Mazzini n. 88, raccolta n. 13193, repertorio n. 65295, inteso a costituire una fondazione al fine di premiare ogni anno con borse di studio e, se possibile, con la pubblicazione, la migliore tesi in materie attinenti allo spettacolo (Teatro di prosa, teatro lirico, balletto, operetta, musical, cinema, televisione).

In attesa dell'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore la denominazione della Fondazione è "Bice, Oscar e Giulio Cesare Castello". Una volta divenuto operativo il Registro unico nazionale del Terzo settore, ai sensi della legge 6 giugno 2016 n.106, la Fondazione potrà avviare le pratiche per l'iscrizione nel Registro stesso adottando a seguito di iscrizione l'acronimo "ETS" (Ente del Terzo settore).

**Art. 2 - Sede**

La Fondazione ha sede legale in Roma presso l'Università degli Studi Roma Tre.

**Art. 3 – Scopo e principi**

La Fondazione non ha scopo di lucro e non può distribuire utili anche indirettamente e risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal codice civile e leggi collegate. Le finalità della Fondazione si esplicano nell'ambito del territorio sia nazionale che estero.

La Fondazione ha l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e di formazione universitaria e post-universitaria e si propone nello svolgimento della propria attività istituzionale di

premiare ogni anno con borse di studio e, se possibile, con la pubblicazione, la migliore tesi in materie attinenti allo spettacolo (Teatro di prosa, teatro lirico, balletto, operetta, musica, cinema, televisione, media, new media e fotografia).

A tal fine la Fondazione eroga borse di studio e/o assegni di ricerca riservate ai dottori magistrali e ai dottori di ricerca che abbiano discusso una tesi nell'ambito delle suesposte materie attinenti allo spettacolo.

Le borse di studio potranno essere trimestrali, semestrali e annuali. L'assegno di ricerca avrà una durata annuale.

L'importo annuo disponibile per il finanziamento degli assegni di ricerca e dei premi alle migliori tesi con gli eventuali correlati costi di pubblicazione verrà stabilito ogni anno dal Consiglio Direttivo della Fondazione e sarà compreso tra un minimo di euro 30.000,00 (trentamila/00) e un massimo di euro 40.000.00 (quarantamila/00).

La Fondazione intende altresì uniformarsi nello svolgimento dello scopo ai seguenti principi:

- a) esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e solidarietà sociale;
- b) divieto di svolgere attività non previste dallo statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse alle attività di interesse generale e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore;
- c) divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e comunque nel pieno rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;
- d) obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività istituzionale e

statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di solidarietà sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore;

e) obbligo di devolvere il patrimonio della fondazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore;

f) obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore e nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale;

La Fondazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche.

#### **Art. 4 – Vigilanza**

Le Autorità competenti vigilano sull'attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.

#### **Art. 5 Patrimonio**

Il patrimonio della Fondazione è composto:

- dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili impiegabili per il perseguimento degli scopi effettuato dal Fondatore come dal citato testamento e consistente nei titoli e liquidità depositate su apposito conto corrente;
- dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

- da contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici, istituzioni ed Enti sovranazionali.

#### **Art. 6 – Fondo di gestione**

Il Fondo di Gestione della Fondazione è costituito:

- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- da eventuali altri contributi attribuiti dallo stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- dai ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per la realizzazione dei suoi scopi e per il funzionamento della Fondazione stessa.

#### **Art. 7 – Durata ed esercizio finanziario**

La Fondazione avrà durata illimitata.

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio Direttivo approva il bilancio preventivo dell'esercizio successivo ed entro il mese di aprile il bilancio consuntivo di quello decorso.

Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile e delle leggi vigenti incluse le norme di cui al C.T.S.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

## **Art. 8 – Organi della Fondazione**

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio Direttivo;
- Il Revisore dei Conti o Collegio dei Revisori.

## **Art. 9 – Presidente della Fondazione**

Il Presidente della Fondazione, che sarà Presidente del Consiglio Direttivo è il Rettore o persona da lui designata che assume la Presidenza.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati. Il Presidente può delegare singoli compiti sotto la propria vigilanza e responsabilità.

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione.

Il Presidente può altresì accendere rapporti di conto corrente bancario con Istituti di Credito, operare a firma disgiunta con il medesimo Istituto e compiere quant'altro si renda necessario per la gestione dei rapporti bancari legati all'operatività amministrativa dell'ente.

## **Articolo 10 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri:

- sono membri di diritto il Rettore pro-tempore dell'Università degli Studi Roma Tre o persona da lui designata che assume la Presidenza, e il Direttore Generale pro-tempore dell'Università degli Studi Roma Tre o persona da lui designata;

- gli altri membri son nominati dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Roma Tre scelti tra i docenti afferenti al Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo nelle materie attinenti agli ambiti di riferimento di cui all'art.3 del presente statuto.

I membri del Consiglio restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla loro nomina e possono essere confermati. All'atto dell'insediamento essi nominano nel seno del Consiglio il Vice Presidente. Qualora egli venga a mancare nel corso del mandato, essi provvedono alla sua sostituzione, per il tempo residuo del mandato.

L'ufficio è gratuito.

Qualora durante il mandato vengano a mancare uno o più componenti nominati, essi saranno sostituiti, ad iniziativa di chi li aveva nominati. I consiglieri subentrati durano in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera sulle questioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, determinando gli obiettivi ed i programmi della Fondazione e verifica i risultati complessivi della gestione. Al Consiglio compete, tra l'altro di:

- approvare il bilancio di previsione e il bilancio consuntivo;
- indire il bando per l'attribuzione delle borse di studio ed assegni di ricerca, designa i membri della commissione giudicatrice, proclama il vincitore ed attribuisce il premio provvedendo alle corrispondenti erogazioni;
- deliberare eventuali modifiche statutarie;
- deliberare in merito alla proposta all'Autorità competente per lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
- individuare le linee generali dell'assetto organizzativo della Fondazione, in relazione allo sviluppo delle attività e del piano formativo della Fondazione;

- individuare gli eventuali dipartimenti o strutture operativi della Fondazione e procedere alla nomina dei responsabili, determinandone funzioni, natura e durata del rapporto;
- nominare, ove necessario, un Direttore, come ufficio ausiliario del Consiglio Direttivo, scegliendolo tra persone dotate di specifiche competenze e professionalità, anche tra soggetti esterni alla Fondazione, determinandone il compenso, i compiti, la durata e la natura dell'incarico;
- nominare il Collegio dei Revisori od il Revisore dei Conti, determinandone i compensi;
- svolgere tutti gli ulteriori compiti ad esso affidati dal presente statuto e dalla legge.

Per una migliore efficacia nella gestione, il Consiglio Direttivo può delegare parte dei propri poteri ad alcuni dei suoi membri, con propria deliberazione adottata nelle forme di legge.

#### **Articolo 11 - Consiglio Direttivo: convocazione e quorum**

Il Consiglio Direttivo è convocato d'iniziativa dal Presidente o, in caso di impedimento o su suo incarico, da uno dei componenti.

Per la convocazione delle sedute del Consiglio non sono richieste formalità particolari, purché siano impiegati mezzi idonei ad informarne tutti i membri, di cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione. Le convocazioni sono inoltrate almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità od urgenza, la comunicazione può avvenire tre giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve contenere: l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora; esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione, che può essere fissata lo stesso giorno della prima convocazione a non meno di un'ora di distanza.

Il Consiglio si riunisce validamente con la presenza dei tre membri.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in caso di sua assenza od impedimento da un componente a ciò delegato.

Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale sottoscritto da chi presiede la seduta e dal Segretario verbalizzante, da scegliersi, a cura del Presidente, anche al di fuori dei componenti del Consiglio.

Non è ammessa la delega per la deliberazione e l'approvazione dei bilanci (preventivo e consuntivo), per i contratti eccedenti i limiti di valore stabiliti dal Consiglio Direttivo, per le liti passive ed attive.

#### **Articolo 12 - Il Revisore dei Conti od il Collegio dei Revisori**

Il Revisore dei Conti od il Collegio dei Revisori sono nominati dal Consiglio Direttivo e sono scelti tra persone iscritte nel Registro dei Revisori legali. Il Revisore dei Conti od il Collegio dei Revisori vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e consuntivo, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti od il Collegio dei Revisori può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Direttivo. Il Revisore dei Conti od il Collegio dei Revisori resta in carica per tre esercizi sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina e può essere riconfermato.

#### **Articolo 13 – Scioglimento**

All'atto dello scioglimento è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo ad altre Fondazioni od associazioni sempre costituite in forma di organizzazioni non lucrative o a fini di



pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190. della legge 23 dicembre 1996 n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

I beni affidati in concessione d'uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all'atto dello scioglimento della stessa torneranno nella disponibilità dei soggetti concedenti.

L'uso e le modalità di impiego dei beni affidati in concessione, comodato o qualsiasi altra forma saranno disciplinati da specifico contratto tra il concedente e la Fondazione nel quale devono essere disciplinate le modalità di utilizzazione del bene medesimo.

A seguito di iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, la devoluzione avverrà secondo la normativa prevista dal Codice del Terzo settore.

#### **Articolo 14 – Completezza dello Statuto e rinvio**

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.